

COMUNE DI POLCENIGO
PROVINCIA DI PORDENONE

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA COSTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
COMUNALE DI VIGILANZA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 29 DD. 26.09.2003

Art. 1 Oggetto del Regolamento

La Commissione Comunale di Vigilanza, viene istituita con deliberazione consiliare n. _____ dd. _____, per esprimere il parere tecnico - consultivo sulla solidità e sicurezza dei locali/luoghi di pubblico trattenimento o spettacolo, degli impianti e delle attrezzature, ai sensi dell'art. 80 del TULPS, approvato con R.D. n. 773/31, in relazione, o meno, al rilascio delle autorizzazione di cui agli artt. 68 e 69 del TULPS stesso.

Non sono di competenza della commissione comunale di vigilanza le verifiche dei locali e strutture seguenti per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo:

a) I locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;

b) I parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della sanità.

Art. 2 Composizione della Commissione

La Commissione, come previsto dall'art. 4 del DPR 311/2001 di modifica degli artt. 141 e 142 del regolamento di esecuzione al TULPS, approvato con R.D. n. 635/40, risulta così composta, tenendo conto che per ogni componente possono essere previsti uno o più delegati:

- Sindaco o suo delegato che la presiede;
- Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, o suo delegato, di qualifica non inferiore alla ex VI^a q.f., con funzioni di segretario verbalizzante;
- Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato, di qualifica non inferiore alla ex VI^a q.f.;
- Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- Tecnico iscritto all'Albo Regionale dei collaudatori statici;
- Tecnico abilitato alla progettazione o collaudo di impianti elettrici.

Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica (su designazione dell'A.R.P.A. di Pordenone), o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale/luogo o dell'impianto da verificare. Inoltre, possono farvi parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Art. 3 Nomina della Commissione

La commissione, nominata dal Sindaco, rimane in carica tre anni.

Venuta a scadenza, per fine periodo di durata in carica, continua ad operare fino al giorno di insediamento della nuova commissione.

Art. 4 Compiti della Commissione

La Commissione ha i seguenti compiti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del D.LGS. 08/01/1998 n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 18/03/1968 n. 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.

Salvo quanto previsto dal 1° comma - lett. e) del presente articolo e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali sia già stata concessa l'agibilità in data non anteriore a due anni.

Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla Legge 06/10/1995 n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Per l'esercizio del controllo di cui al 1° comma - lett. e) del presente articolo il presidente, sentita la commissione, individua, di volta in volta, i componenti delegati ad effettuarli. Comunque, devono essere designati un medico delegato dal dirigente medico dell'ASS competente per territorio, il comandante dei VV.FF. o suo delegato.

Art. 5 Luogo di riunione.

Le riunioni della commissione si svolgono presso la sede comunale e/o nei luoghi indicati, di volta in volta , dal presidente nell'avviso di convocazione.

Art. 6 Convocazione.

La commissione è convocata dal presidente, con avviso scritto da inviare, a cura del segretario, a tutti i componenti, con indicati: giorno, ora e luogo della riunione, argomenti da trattare.

L'avviso deve essere inviato almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 48 ore con invio di telegramma, telex, posta elettronica ed anche per telefono od altra forma ritenuta idonea.

La data della riunione deve essere comunicata, con le medesime modalità di cui sopra, al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.

Art. 7 Formulazione del parere

Il parere della commissione è redatto per iscritto e deve essere:

- ❖ motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'art.8 della Legge n. 241/90;
- ❖ adottato con l'intervento di tutti i suoi membri;
- ❖ sottoscritto dai membri presenti della commissione e dal segretario;
- ❖ il parere può contenere prescrizioni a cui il soggetto richiedente deve attenersi.

Qualora non vi sia un accordo unanime nell'esprimere il parere, si procederà a votazione palese ed in caso di parità di voti, favorevoli e sfavorevoli, prevarrà il voto del presidente della commissione.

Ad ogni verbale di seduta deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione.

Il segretario della commissione deve inviare copia del verbale agli uffici che saranno, di volta in volta, indicati dalla commissione.

Art. 8 Nomina di componenti tecnici, esterni al Comune

Gli eventuali ulteriori esperti esterni al Comune sono nominati dal presidente, tenuto conto delle loro specializzazioni.

Art. 9 Richiesta di intervento della commissione

Ogni richiesta di intervento della commissione deve essere formulata con istanza diretta al Sindaco, da presentare al Comune almeno trenta giorni prima della data di inizio della manifestazione o della effettuazione del pubblico trattenimento, compresi gli spettacoli viaggianti.

Ad ogni richiesta di intervento deve essere allegata la documentazione indicata nell'art. 8.

Tutti i documenti allegati alla richiesta devono essere in originale od in copia conforme ai sensi di legge, redatti da tecnico abilitato, iscritto all'albo.

In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare la commissione può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione, integrativa di quanto indicato nell'art. 8, e quant'altro previsto dalla normativa vigente, allo scopo di avere il quadro più completo e preciso possibile di ciò che deve essere collaudato.

Art. 10 Documentazione tecnica da consegnare unitamente alla richiesta

= Per l'apertura di **locali di pubblico trattenimento o spettacolo**, come definiti dalla circolare del Min Interno n. 16/1951, è necessario consegnare in **doppia copia i seguenti documenti**: (una copia sarà restituita al richiedente, vistata dal Comune)

A) relazione tecnica-descrittiva a firma di tecnico abilitato relativa a:

- 1) classificazione del locale, ai sensi dell'art. 17 della circolare del Ministero dell'Interno n. 16/1951, con indicazione delle varie manifestazioni di spettacolo che si intende svolgere;
- 2) caratteristiche costruttive ovvero di ristrutturazione dell'immobile;
- 3) materiali impiegati, arredi e loro caratteristiche di reazione al fuoco;
- 4) affollamento massimo previsto in rapporto alle vie di esodo;
- 5) servizi tecnologici, riscaldamento e servizi igienici;
- 6) impianti elettrici normali e di emergenza.

B) elaborati grafici

una o più planimetrie quotate, in scala adeguata, a firma di tecnico abilitato con l'indicazione di quanto già descritto nella relazione, con particolare indicazione dei seguenti elementi e con simbologia di cui al D.M. 30.11.1983:

- destinazione d'uso di tutti i locali interessati direttamente e di quelli confinanti;
- vie di esodo interne e esterne e zone destinate a parcheggio;
- disposizioni e numero dei posti;

- posizionamento di bombole di gas compressi e di recipienti di liquidi infiammabili, degli impianti antincendio e degli impianti termici;
- servizi igienici, compreso quello destinato ai disabili.

C) **certificati e collaudi**

- 1) Certificati di collaudo delle strutture, atte a sopportare il sovraccarico statico di 600Kg./mq.;
- 2) certificato di collaudo e di corretto montaggio di tutte le strutture non portanti ed in particolare parapetti, setti di separazione di settori, corpi sospesi ecc.;
- 3) certificati di omologazione, di conformità, posa in opera e resistenza al fuoco dei materiali impiegati e degli arredi;
- 4) certificazione tecnica attestante la resistenza al fuoco delle strutture in ragione della classe dei locali conseguente alla valutazione del carico d'incendio;
- 5) copia della richiesta al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del Certificato di prevenzione incendi, ove previsto;
- 6) dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/90 relativa all'impianto idrico antincendio, ove previsto;
- 7) certificato di prova, di resistenza al fuoco e di conformità di tipo e di installazione dei manufatti interni eventualmente installati (porte, serrande tagliafuoco ecc.).

D) **impianti elettrici.**

- 1) progetto dell'impianto normale e di emergenza, a firma di tecnico abilitato;
- 2) dichiarazione di conformità alle norme CEI, a firma di installatore abilitato;
- 3) dichiarazione di verifica funzionale dell'impianto;
- 4) certificazione relativa alla protezione contro le scariche atmosferiche ed al corretto collegamento dell'impianto di messa a terra.

E) **impianti di condizionamento e trattamento dell'aria.**

- documentazione descrittiva e certificativa del ricambio minimo di aria garantito e dei sistemi di controllo;

F) **rumorosità.**

Relazione tecnica sui livelli dell'inquinamento acustico, relativamente all'interno ed all'esterno del locale.

G) **Accesso ai disabili.**

Relazione sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

H) **Dichiarazione del titolare del locale attestante il completamento della struttura che sarà oggetto di sopralluogo da parte della Commissione.**

Si precisa che nel caso si intenda chiedere un parere preventivo sull'opera da realizzare dovranno essere presentati alla Commissione solo gli elaborati progettuali.

L'elenco dei documenti potrà subire delle variazioni in virtù di eventuali modifiche legislative nazionali o regionali che interverranno dopo l'approvazione del presente regolamento.

= Per le **manifestazioni di pubblico spettacolo a carattere temporaneo** (capienza superiore a 200 persone) è necessario consegnare, in doppia copia, la seguente documentazione: (una sarà restituita al richiedente, vistata dal Comune)

- 1) Relazione descrittiva della manifestazione da effettuarsi, con particolare riguardo alla natura della manifestazione stessa, al periodo di effettuazione, al previsto afflusso di pubblico, all'area destinata, alle caratteristiche strutturali dei manufatti che si intendono installare e agli impianti tecnologici che saranno installati ed utilizzati;
- 2) Planimetria dell'area interessata in scala non inferiore a 1:1000 indicante l'ubicazione delle strutture, la viabilità esistente, le aree di parcheggio, ecc.;
- 3) Pianta in scala 1:100 o 1:200 indicante la disposizione delle singole attrazioni, l'accesso principale, i corridoi di passaggio, di smistamento e di servizio, le uscite di sicurezza, l'ubicazione e destinazione d'uso dei carri, il posizionamento dei punti luce compresi quelli di sicurezza e delle attrezzature antincendio;
- 4) Relazione sull'impianto di illuminazione ordinario e di emergenza e collegamento a terra .

E' opportuno che le aree da destinare alle manifestazioni di cui trattasi abbiano i seguenti requisiti:

- La località prescelta deve essere sufficientemente isolata ai fini della propagazione degli incendi, deve essere dotata di idonee vie di accesso e di fuga con particolare riguardo ai percorsi preferenziali per i mezzi di soccorso, deve essere dotata di sufficienti parcheggi proporzionati all'affluenza massima prevista;
- Esistano in luogo impianti idrici adatti per la protezione contro eventuali incendi o, in mancanza, idonei mezzi alternativi di estinzione;
- L'area deve essere dimensionata in modo da garantire una corretta distribuzione delle strutture e degli eventuali carriaggi con adeguati spazi di manovra anche per mezzi pesanti;
- Esista idoneo impianto di messa a terra ed idoneo sistema di distribuzione dell'energia elettrica che consenta gli allacciamenti delle singole attrazioni e/o roulotte e simili, senza necessità di impiego di condutture volanti o appoggiate al suolo, che non siano le semplici derivazioni a corredo dell'impianto elettrico delle attrazioni o roulotte stesse;
- Eventuali depositi di materiali infiammabili devono essere localizzati a sufficiente distanza dalle strutture destinate al pubblico

= Per gli **spettacoli viaggianti** è necessario consegnare, in doppia copia, la seguente documentazione: (una sarà restituita al richiedente, vistata dal Comune)

- 1) Copia del collaudo originale della struttura rilasciata dalla ditta costruttrice attestante eventuali limitazioni d'impiego incluse quelle relative alle condizioni atmosferiche;
- 2) Planimetrie, in scala adeguata, indicanti la distribuzione dei posti per il pubblico e le vie di uscite;
- 3) Documentazione relativa alla conformità degli impianti e dei materiali;
- 4) Collaudo annuale della struttura effettuato da un tecnico abilitato ed iscritto all'Albo professionale.

Il titolare della struttura, dopo aver montato la struttura e in fase di collaudo, dovrà esibire "dichiarazione attestante la corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti".

Per le strutture circensi è prioritaria la consegna di copia del libretto tecnico firmato da un tecnico, iscritto all'Albo professionale, che indichi:

- 1) le caratteristiche costruttive del tendone e i relativi calcoli statici, collaudo della struttura, certificato di omologazione antincendio con la dichiarazione di conformità dei materiali utilizzati, calcoli, relazioni, collaudi e schemi delle parti principali strutturali ed impiantistiche soggetti a normative e leggi;
- 2) l'affollamento massimo previsto in rapporto alle vie di esodo;
- 3) i servizi tecnologici, riscaldamento e servizi igienici;

Occorrono inoltre:

- 1- Certificato di conformità e collaudo dell'impianto elettrico alle norme CEI-L. 46/90 e D.P.R. 447/91;
- 2- Idonea segnaletica indicante le uscite con apposite luci di emergenza di formato e colore indicate nelle norme vigenti;
- 3- Elenco nominativo squadra di emergenza;
- 4- Certificato di collaudo statico relativo alle strutture metalliche modulari per gradinate e palchi;
- 5- Se presente, certificato di collaudo della struttura di ingresso (Fouyer) del circo;
- 6- Certificato di verifica e collaudo dell'impianto termico relativo al generatore di aria calda (per grandi ambienti);
- 7- Certificato di verifica e collaudo dell'impianto elettrico generale, rete di alimentazione e di terra e del quadro elettrico;

Art. 11 Spese di funzionamento della commissione

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del Comune. Il compenso per i componenti esterni è pari al gettone di presenza previsto per i componenti le commissioni consiliari; tale gettone non è dovuto nel caso in cui i dipendenti di pubbliche amministrazioni

intervengano in ragione del loro ufficio. Per tutti i componenti esterni è previsto anche il rimborso delle spese di trasferimento, pari a 1/5 del prezzo della benzina per Km percorso, con riferimento alla residenza o alla sede di lavoro.

Il costo delle prestazioni per l'ispezione e per i servizi di prevenzione contro gli incendi è a totale carico del soggetto richiedente. Tale somma, stabilita dal Comune forfettariamente, va corrisposta all'Ente, con versamento sul c.c. postale intestato al Tesoriere Comunale o direttamente alla Tesoreria Comunale, all'atto della richiesta del sopralluogo. Al segretario della commissione deve essere esibita l'attestazione di c.c.p., intestato al Comune stesso, o di avvenuto versamento presso la Tesoreria comunale.

Il costo del sopralluogo viene stabilito, di anno in anno, dalla Giunta Comunale.

La mancata corresponsione delle spese di sopralluogo comporta la non effettuazione del sopralluogo.

Nulla è dovuto:

- per i controlli che la Commissione effettua d'ufficio al fine di verificare la permanenza delle generali condizioni di sicurezza per i locali;
- per le manifestazioni organizzate dal o per conto del Comune di Polcenigo;
- per manifestazioni promosse ed organizzate dalle locali associazioni e da altri Enti Pubblici.

Art. 12 Procedure

Per quanto non previsto dal presente regolamento, la commissione determina, con propria risoluzione, le norme e le procedure ritenute necessarie per lo svolgimento. Di ciò deve essere redatto verbale scritto, firmato da tutti i componenti.

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.

L'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.-

INDICE

| | |
|---|-------------------|
| Art. 1 Oggetto del Regolamento | pag. 2 |
| Art. 2 Composizione della Commissione | pag. 2 |
| Art. 3 Nomina della Commissione | pag. 3 |
| Art. 4 Compiti della Commissione | pag. 3 |
| Art. 5 Luogo di riunione | pag. 4 |
| Art. 6 Convocazione | pag. 4 |
| Art. 7 Formulazione del parere | pag. 4 |
| Art. 8 Nomina di componenti tecnici, esterni al Comune | pag. 4 |
| Art. 9 Richiesta di intervento della Commissione | pag. 5 |
| Art. 10 Documentazione tecnica da consegnare unitamente alla richiesta | pag. 5-6-7 |
| Art. 11 Spese di funzionamento della Commissione | pag. 8 |
| Art. 12 Procedure | pag. 9 |
| Art. 13 Entrata in vigore | pag. 9 |
| Indice | pag. 10 |